CORTE DEI CONTI - CCC - CCC - 0000689 - Interno - 24/06/2025 - 16:50

Deliberazione n. 29 /2025 CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composta dai magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Rosa Francaviglia	Consigliere Relatore
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Fedor Melatti	Primo Referendario
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

Camera di consiglio del 24.06.2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA, altresì, la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit.;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC del 4 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il documento relativo alla "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2025"

VISTO il decreto presidenziale n. 3/2025, con il quale è stata assegnata al Consigliere Rosa Francaviglia l'istruttoria relativa all'intervento denominato "Mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici";

VISTA la relazione di deferimento al Collegio del Magistrato istruttore, Cons. Rosa Francaviglia, di cui a nota prot. CCC n. 661 del 19.06.2025;

VISTA l'ordinanza n. 11 del 20.06.2025, con la quale il Presidente del Collegio del controllo concomitante ha convocato il Collegio per l'adunanza del 24.06.2025, al fine della deliberazione in argomento;

UDITO, nella camera di consiglio del 24.06.2025, il Magistrato relatore, Cons. Rosa Francaviglia.

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Introduzione

Il soggetto titolare del "Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" è il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare. La disciplina di riferimento è rinvenibile all'art. 1 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), co. 400-402, con cui è stato previsto quanto segue:

- l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 45 milioni per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 (art. 1, co. 400);
- l'istituzione, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della

vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali, degli Enti e delle Associazioni ivi analiticamente indicati e presieduta dal Capo del Dipartimento di Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, co. 401);

- l'approvazione, con decreto del ministero per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento di cui al co. 401, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con declinazione delle diverse linee di azione – ivi incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del d.l. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2009 **-** delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore.

 All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate (art. 1, co. 402).

2. Attività istruttoria svolta nell'anno 2024

Nell'anno 2024, l'attività istruttoria è consistita in richieste di atti ed elementi informativi trasmesse, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento Casa Italia ed al Dipartimento della Protezione Civile, tutte riscontrate.

Al riguardo, si evidenzia, come da nota del Dipartimento Casa Italia prot. n. 2489 dell'11.07.2024, acquisita al prot. CCC n. 746 in pari data, che la Cabina di coordinamento, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, benché istituita in data 7 febbraio 2024, si è potuta insediare soltanto il successivo 27 giugno, in quanto, in ragione della sua articolata composizione, è stato necessario attendere che le singole amministrazioni procedessero alla designazione dei propri rappresentanti e dei relativi supplenti e sostituti.

Le risultanze acquisite sono esitate in deferimento al Collegio che ha adottato la deliberazione n. 24/2024/CCC di accertamento dello stato dell'intervento, restando impregiudicati ulteriori approfondimenti volti a verificare, *in itinere*, la realizzazione delle ulteriori fasi procedurali funzionali alla realizzazione del programma.

Al deliberato hanno fatto seguito ulteriore nota istruttoria prot. CCC n. 963 del 03.10.2024 e relativo riscontro documentato prot. n. 3698 del 17.10.2024 - prot. CCC n. 1061 del successivo 18 ottobre, di ambedue i Dipartimenti con cui è stato precisato:

- che il compito della Cabina di coordinamento è quello di presentare al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, elaborata collegialmente, attraverso un processo decisionale inclusivo e condiviso;
- che il programma da proporre all'Autorità politica, declinato attraverso diverse linee di azione, avrebbe dovuto individuare le priorità di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti;
- che il Legislatore non aveva previsto, nell'ambito di tale perimetro contenutistico, il "*cronoprogramma dettagliato degli interventi*";
- che, qualora la Cabina di coordinamento, nel redigere la proposta di programma, avesse ritenuto di definire un elenco dettagliato di specifici interventi con connesso programma, la relativa documentazione sarebbe stata trasmessa al Magistrato istruttore;
- che la Cabina di coordinamento, una volta insediatasi, si era riunita nelle date del 27 giugno, del 12 luglio e del 30 luglio 2024 e che, in quest'ultima seduta, si era stabilito di calendarizzare la successiva riunione dopo il 23 settembre;
- che, nella riunione del 12 luglio, era stata illustrata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze la banca dati sugli immobili di proprietà pubblica, al fine di individuare, preliminarmente, il perimetro oggettivo di riferimento per l'analisi propedeutica all'elaborazione della proposta di programma;
- che i componenti della Cabina di coordinamento erano stati, inoltre, invitati a segnalare le attività di mitigazione del rischio sismico poste in essere negli edifici pubblici di rispettiva competenza, sulla base di una scheda informativa, contenente un *set* di dati omogenei al fine di consentire un'analisi coerente e comparabile delle attività in corso, trasmessa dai Presidenti unitamente alla convocazione;
- che erano stati discussi elementi generali del programma e che, in ragione del suo carattere strategico ed al fine di evitare la duplicazione di interventi già esistenti, si era, quindi, ritenuto opportuno impostare una metodologia di lavoro per la elaborazione della proposta di programma, prevedendo di effettuare, in via preliminare, una sintetica ricognizione delle linee di attività in tema di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici già in essere e/o programmate presso i componenti della Cabina di coordinamento o i soggetti dagli stessi rappresentati, nonché degli importi dei fondi disponibili per ciascuna misura.

3. Attività istruttoria svolta nell'anno 2025

Al fine di proseguire l'indagine istruttoria, è stata trasmessa la nota prot. CCC n. 134 del 05.02.2025 ad entrambi i Dipartimenti, i quali hanno parzialmente riscontrato con nota prot. n. 579 del successivo 17 febbraio, acquisita al prot. CCC n. 180 in pari data, corredata dai verbali delle riunioni della Cabina di coordinamento del 30 luglio e del 31 ottobre 2024. Di poi, avendo lo scrivente Magistrato accordato differimento dei termini, è pervenuta nota integrativa prot. n. 833 del 12 marzo 2025, acquisita al prot. CCC n. 269 in pari data, unitamente a documentazione.

Dai suindicati riscontri è emerso:

- che, durante la riunione del 31 ottobre 2024, è stata sottoposta all'attenzione e alla valutazione della Cabina di coordinamento una prima proposta di programma;
- che, nella riunione del 22 gennaio c.a., la Cabina di coordinamento ha approvato la proposta di Programma nazionale di prevenzione sismica, che sarebbe stata presentata formalmente al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, nel rispetto di quanto previsto dalla pertinente normativa, non appena terminata la revisione formale del relativo testo;
- che i componenti della Cabina di coordinamento hanno fatto pervenire le loro osservazioni;
- che le schede di ricognizione contenenti le priorità di intervento da parte delle amministrazioni sono state inviate da sette amministrazioni (Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della salute, Agenzia del demanio, Conferenza Regioni e delle Province Autonome), mentre le altre cinque (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANCI e UPI) non hanno compilato le schede e non hanno individuato le priorità di intervento;
- che, per quanto attiene allo stato di attuazione dei singoli interventi di cui all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra Dipartimento Casa Italia e MIT, affidati ai Provveditorati interregionali per le Opere Pubbliche quali stazioni appaltanti, trattasi di 24 interventi, finanziati con risorse pari a 75.803.709,29 euro, di cui 3 ultimati, 3 in corso di realizzazione ed i restanti 18 con progettazione completata o in corso (ad oggi sono stati spesi 4.346.443,70 euro);

- che, invece, per lo stato di attuazione dei singoli interventi di cui all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra Dipartimento Casa Italia ed Agenzia del Demanio, è intervenuta proroga del predetto accordo sino al 31.12.2030 ed è stato assentito l'incremento del valore complessivo degli interventi finanziati passando da un importo di 49.659.000,00 euro a quello di 55.786.386,46 euro, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime, determinando una rimodulazione di 9 interventi su 11 (di cui 1 con progettazione completata; 3 con progettazione esecutiva in corso di verifica; 7 con progettazione definitiva in corso di verifica).

4. La proposta di Programma nazionale di prevenzione sismica con finalità di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

Con nota prot. n. 1283 del 18 aprile 2025, acquisita al prot. CCC n. 407 in pari data, il Dipartimento Casa Italia ha fatto pervenire la proposta di Programma nazionale di prevenzione sismica, con finalità di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici da inviare all'autorità di Governo.

Il Programma è diviso in due parti: la prima reca la ricognizione delle attività di investimento in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici; la seconda, invece, attenziona le priorità di intervento, le linee di azione ed il quadro finanziario.

La finalità è quella di fornire un primo quadro organico mirante a consolidare e indirizzare le iniziative destinate alla prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici in Italia, indicando le priorità e le azioni utili ad orientare gli interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici nei quali si svolgono attività essenziali per i cittadini.

Sotto il profilo finanziario, la norma istitutiva prevede che all'attuazione del Programma possano concorrere risorse già disponibili di diversa fonte, provenienti sia dal bilancio nazionale che dall'UE.

Quanto alle risorse già disponibili, l'art. 1, co. 140, della legge n. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione del MEF il "Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" con una dotazione di 47,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale di sedici anni (dal 2017 sino al 2032), e di ulteriori 36,1 miliardi di euro per gli anni 2018 – 2033 come previsto dall'art. 1, co. 1072 della legge n. 205/2017.

Le risorse del Fondo sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, di concerto e sulla base delle richieste

formulate dai Ministeri interessati, beneficiari delle risorse per gli interventi da realizzare nell'ambito delle proprie competenze. I predetti decreti individuano anche gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. La prima ripartizione del Fondo, avvenuta con DPCM del 29 maggio 2017, ha destinato alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017 – 2019, al fine di finanziare i progetti compresi nel "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi 974 – 978, dell'art. 1 della legge n. 23/2016. Il DPCM del 21 luglio 2017 ha ripartito un totale di 46 miliardi di euro per ciascun Ministero destinatario delle risorse, assegnando un totale di 5,2 miliardi al settore di spesa relativo alla prevenzione del rischio sismico. Con la legge di bilancio 2018 è intervenuto il DPCM del 28 novembre 2018 che ha ripartito ulteriori 35,5 miliardi di euro tra le Amministrazioni centrali dello Stato, destinando 1,7 miliardi di euro al settore spesa inerente alla "Prevenzione del rischio sismico". Inoltre, gli atti negoziali sottoscritti con le Regioni e le Amministrazioni centrali, sulla base delle indicazioni programmatiche e degli atti deliberativi del CIPESS, ripartiscono e allocano in 12 aree tematiche predefinite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, articolandole per progetti e linee di intervento. Nel 2024 sono stati firmati 21 Accordi per la Coesione con Regioni e Province Autonome.

Tale canale di spesa annovera, insieme al PNRR e Programmi Regionali, risorse di natura aggiuntiva finalizzate a compensare i persistenti squilibri strutturali di natura socioeconomica, ambientale, demografica o sanitaria. Le risorse destinate agli Accordi per la Coesione ammontano a 26,9 miliardi di euro. Quelle per il contenimento del rischio sismico, relativamente al complesso dei 21 Accordi per la Coesione, sono quantificabili in circa 475 milioni di euro e hanno carattere eminentemente programmatico, tant'è che le risorse non sono ripartite su progetti già individuati, bensì su obiettivi specifici menzionati.

Delle dodici aree programmatiche previste dal CIPESS, gli interventi volti alla riduzione della vulnerabilità sismica afferiscono a: ambiente e risorse naturali; riqualificazione urbana; istruzione e formazione; cultura; trasporti e mobilità; sociale e salute.

Risultano stanziati 3,84 miliardi di euro ripartiti come segue:

- Agenzia del demanio: 1,4 miliardi nel periodo 2021 – 2023;
- Ministero della giustizia: 4 milioni nel periodo 2022 – 2024;
- Ministero dell'interno (solo VVF): 116 milioni nel periodo 2018 – 2028;
- Ministero dell'istruzione e della ricerca: 105 milioni (solo per l'esecuzione di verifiche di vulnerabilità);
- Ministero della cultura: 650 milioni:
- Ministero della salute: 1,45 miliardi nel periodo 2021 – 2026:
- Regioni (Calabria, Sicilia e Toscana): 114 milioni.

Pertanto, i vari enti coinvolti devono operare in modo sinergico, evitando sovrapposizioni e favorendo la complementarità delle iniziative, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e garantire un impiego tempestivo ed efficace.

Le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nella Cabina di coordinamento sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici finanziati con risorse ordinarie del bilancio statale esplicitamente destinate alla prevenzione del rischio sismico.

Le informazioni da comunicare relativamente alle misure in corso di attuazione sono: assegnazioni, impegni ed erogazioni delle risorse destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico. Per gli interventi in corso finanziati devono fornire le seguenti informazioni: CUP; importo dell'intervento; data inizio lavori.

La possibilità per le singole Amministrazioni interessate di accedere alle risorse finanziarie del Programma per interventi strutturali di riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici è subordinata all'adozione di atti funzionali a consentire l'utilizzo di tutte le risorse ordinarie del bilancio statale già assegnate ed esplicitamente destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico.

Il Programma prevede un'articolazione per priorità in relazione alle diverse funzioni degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici strategici e rilevanti, come definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

L'art. 2, co. 3, della predetta ordinanza prescrive l'obbligo di procedere alle verifiche da parte dei proprietari agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali che assumono rilievo durante gli eventi sismici per la protezione civile.

Per consentire una programmazione delle verifiche, il Dipartimento della protezione civile ha avviato un censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti attraverso una schedatura di livello 0.

Gli edifici pubblici strategici ospitano funzioni necessarie alla gestione delle emergenze, come ad esempio ospedali e caserme dei vigili del fuoco.

È necessario garantire le azioni necessarie alla riduzione della vulnerabilità di questi edifici al fine di evitare una gestione dell'emergenza inefficace o intempestiva che possa comportare notevoli criticità.

Gli edifici pubblici rilevanti sono definiti prevalentemente in base alle conseguenze in caso di sisma, come perdita di vite umane o del patrimonio storico – artistico.

Sarà possibile anche il finanziamento di azioni volte alla riduzione della vulnerabilità per tutti gli altri edifici di proprietà pubblica in cui siano erogati servizi di pubblica utilità.

La necessità di una verifica dovrà risultare da condizioni accertate e documentate di grave vulnerabilità o di rischio imminente.

La prima linea di azione della proposta di Programma prevede il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici, ossia verifiche tecniche da effettuare in termini di valutazione della sicurezza.

Per l'espletamento di tale linea è necessario considerare che la sussistenza dell'obbligo di verifica per gli edifici strategici e rilevanti è a cura delle amministrazioni pubbliche proprietarie che spesso non dispongono delle risorse economiche necessarie, nonché che gli esiti delle verifiche consentono di individuare le eventuali necessità di intervento e di definire le relative priorità, indirizzando l'allocazione delle risorse al fine della loro ottimizzazione.

L'effettuazione delle verifiche relativamente ai contributi è stata rimessa alle singole Amministrazioni e alle Regioni. Inoltre, per consentirne la comparazione, il decreto n. 3685 del 2003 ha previsto due differenti livelli di verifica, su cui il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a punto delle schede di sintesi di Livello 1 – 2.

L'ordinanza n. 3274/2003 ha previsto che le suddette verifiche stabiliscano il livello di adeguatezza degli edifici esistenti rispetto a quanto previsto dalle nuove norme tecniche approvate e che l'eventuale necessità di adeguamento sia tenuta in conto dalle Amministrazioni nella stesura dei programmi triennali e annuali delle opere pubbliche. Il finanziamento di questa linea di azione ha lo scopo di dare nuovo impulso al completamento delle verifiche degli edifici strategici e rilevanti,

attraverso il sostegno economico agli enti che non abbiano ancora provveduto o che abbiano provveduto solo in parte. Inoltre, sarà anche possibile ampliare il quadro conoscitivo relativo allo stato di salute degli edifici pubblici sul territorio nazionale, al fine di ottimizzare le risorse per gli interventi allocandole propriamente sulla base degli esiti delle verifiche effettuate.

Il criterio di selezione degli edifici ammessi a finanziamento si basa sul maggiore indice di rischio e sull'esistenza di rilievi e indagini sull'edificio già disponibili. L'indice di rischio, basato sui parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, sarà determinato secondo una procedura apposita.

Per la determinazione del finanziamento, invece, le Amministrazioni dovranno fissare dei costi parametrici (al metro cubo e/o al metro quadro).

La linea di azione relativa agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico è il nucleo centrale della proposta di Programma.

Gli interventi ammessi sono il miglioramento e l'adeguamento che prevedono il raggiungimento di specifiche soglie di sicurezza. Quindi, sono esclusi gli interventi locali, eccezion fatta per casi opportunamente motivati che tengano conto di valutazioni in termini di costi – benefici.

In ipotesi di interventi migliorativi, per gli edifici strategici e rilevanti, dovrà essere garantito, salvo per quelli soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 42/2004, il conseguimento di un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello richiesto per le nuove costruzioni, mentre per le altre tipologie si dovrà attestare un incremento minimo del 20%.

Per gli interventi di adeguamento sismico deve essere posta particolare attenzione non solo all'efficacia in termini di riduzione delle vulnerabilità, ma anche all'economicità.

Di conseguenza, se viene accertata la non convenienza tecnico – economica dell'adeguamento, verranno ammessi a finanziamento interventi di demolizione e ricostruzione.

Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento, ciascuna delle Amministrazioni centrali che compone la Cabina di coordinamento è chiamata a predisporre un elenco di interventi sugli edifici pubblici di propria pertinenza in ragione della funzione esercitata aventi i seguenti requisiti:

- Ubicazione in zona sismica 1;

- Presenza di una valutazione della sicurezza ai sensi delle richiamate NTC 2018 da cui risulti un rapporto minimo $\zeta\varepsilon$ minimo inferiore a 0,8;
- Disponibilità di un progetto relativo a interventi di mitigazione del rischio sismico, con un livello minimo di progettazione pari al progetto di fattibilità tecnico -economica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (o al progetto definitivo ai sensi del D.lgs. n. 50/2016), già approvato dall'ente proprietario con proprio provvedimento.

Ogni Amministrazione attribuisce un punteggio agli edifici che soddisfano i requisiti citati e, in caso di parità di punteggio, è data priorità agli edifici con maggiore indice di affollamento, ossia il rapporto tra il numero di occupanti e la superficie complessiva dell'edificio, e la maggiore pericolosità sismica di sito su suolo rigido e pianeggiante con periodo di ritorno di 475 anni.

Gli interventi devono riportare sia il costo complessivo dell'intervento, sia l'importo del contributo concedibile, come derivanti dal quadro economico e dal computo metrico estimativo. Nel caso, invece, di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora la volumetria del nuovo edificio risulti maggiore di quello esistente, l'importo del contributo concedibile deve essere rimodulato in proporzione al volume dell'edificio esistente, maggiorato fino ad un massimo del 10%.

La graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento si forma tramite la trasmissione da parte di ciascuna Amministrazione dell'elenco degli interventi contenenti le informazioni relative all'attribuzione dei punteggi di ciascun edificio. Il numero massimo di interventi da proporre è 10. La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.M. del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 07.02.2024, è previsto il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall'art. 11 del D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009. L'art. 11 prevede un Fondo per l'avvio di un Piano nazionale di prevenzione sismica con uno stanziamento iniziale di 963,504 milioni di euro per le prime sette annualità (2010 – 2016), a cui poi è seguito un rifinanziamento avvenuto con le leggi di bilancio, di cui l'ultima ad effettuare il rifinanziamento è stata la legge n. 234/2021 che ha previsto un fondo complessivo per le annualità 2010 – 2029 pari a 1.713,504 milioni di euro.

L'attuazione del Piano ex art. 11 è coordinata dal Dipartimento della protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e,

dopo l'emanazione del D.L. n. 59/2012, con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile.

Le risorse del fondo sono rivolte sia ad attività di prevenzione strutturale che non strutturale. Con l'O.P.C.M. n. 3843 del 19.01.2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un'efficace azione di prevenzione da attuare con le risorse a disposizione del Fondo. L'obiettivo primario è quello di ridurre la perdita di vite umane, motivo per cui la destinazione delle risorse è rivolta principalmente ai Comuni con una più elevata pericolosità sismica.

Le risorse stanziate per il 2024 sono destinate principalmente al finanziamento di verifiche di vulnerabilità e per una parte minore al finanziamento di una prima serie di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico. Per consentire una programmazione delle verifiche della vulnerabilità, il Dipartimento ha avviato tramite provvedimento un censimento delle opere e degli edifici e rilevanti attraverso una scheda di Livello 0 contenente le seguenti informazioni:

- Dati dimensionali;
- Anno di progettazione, anno di ultimazione, eventuali interventi pregressi;
- Tipologia costruttiva;
- Dati di esposizione;
- Dati geomorfologici;
- Destinazione d'uso.

Il reperimento di queste informazioni ha dato vita ad un *database* contenente 58.320 schede di edifici, rilevante ai fini della stima di ripartizione delle risorse.

Il criterio di ripartizione del 2024 del Fondo è stato formulato sulla base delle informazioni attualmente disponibili nella predetta banca dati.

La proposta del Programma prevede un'articolazione pluriennale del quadro finanziario (2024 – 2028), strutturato per priorità e linee di azione, con destinazione agli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici del 77,7% delle risorse disponibili pari a 221,5 milioni di euro.

L'attività di impulso, coordinamento e di monitoraggio complessivo nella fase attuativa è assicurata dalla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione del rischio sismico, che assolve il ruolo di confronto interistituzionale tra le Amministrazioni coinvolte a diverso titolo nell'esecuzione degli interventi, con l'obiettivo di sostenere l'orientamento al conseguimento dei risultati di mitigazione

strutturale e di valorizzare le buone pratiche. La *governance* del Programma prevede l'azione coordinata di Amministrazioni centrali e di Enti territoriali in base alle competenze e responsabilità previste tra i diversi livelli di governo.

Alla Cabina di coordinamento compete monitorare l'attuazione del Programma.

In particolare, ad essa è demandato esaminare le relazioni annuali trasmesse dalle Amministrazioni responsabili sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma; vagliare ed approvare eventuali proposte di modifica del Programma, limitatamente ad aspetti meramente operativi, avanzate dai componenti della Cabina stessa; formulare eventuali proposte di modifica sostanziale del Programma del Ministro; rivolgere raccomandazioni alle Amministrazioni responsabili nell'ottica del conseguimento degli obiettivi; promuovere le possibili sinergie con ulteriori programmi e interventi finanziati con risorse del bilancio statale e dell'UE.

In merito alle attività di ricognizione, i soggetti responsabili dell'attuazione sono le Amministrazioni e gli Enti assegnatari delle risorse del bilancio statale esplicitamente destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico. Detti soggetti provvedono alla comunicazione e all'aggiornamento delle informazioni con riferimento agli interventi in corso e trasmettono annualmente alla Cabina di coordinamento una relazione sulle informazioni comunicate.

Con riferimento alle attività riguardanti le priorità di intervento e le linee di azione, sono soggetti responsabili le Amministrazioni centrali che, in ragione della funzione pubblica svolta, risultano assegnatarie di una quota delle risorse finanziarie del Programma. Ad esse sono affidati i seguenti compiti:

- Adottare gli atti che consentano, nell'ambito delle priorità e delle linee di azione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Programma, la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità e la redazione dell'elenco degli interventi strutturali di riduzione rischio sismico sugli immobili di propria pertinenza;
- Adottare gli atti che consentano l'individuazione delle Amministrazioni responsabili dell'esecuzione degli interventi;
- Assicurare il necessario coordinamento, monitoraggio e controllo della realizzazione della parte del Programma da attuare con la quota di risorse di cui sono assegnatarie;
- Gestire il circuito finanziario;
- Redigere una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma.

Con riferimento alla Parte II del Programma (priorità di intervento e linee di azione), i soggetti responsabili potranno assumere direttamente il ruolo di soggetti attuatori delle attività finanziate, sulla base del riparto stabilito, oppure potranno ripartire i fondi a favore di uno o più soggetti attuatori.

I soggetti responsabili e i soggetti attuatori, in base alle proprie competenze, assumono gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità previste dal Programma.

Il monitoraggio ha come finalità principale la verifica dello stato di attuazione, valutandone l'efficacia in termini di conseguimento degli obiettivi, anche al fine di proporre, ove opportuno, azioni correttive e permettere ai soggetti responsabili e alla Cabina di coordinamento gli adeguamenti necessari. Inoltre, esso risulta essere sia la base informativa necessaria per un processo di rimodulazione in grado di anticipare e governare gli scostamenti dal percorso per il conseguimento dei risultati attesi, sia rivestire un ruolo fondamentale nell'ambito della trasparenza e dell'efficacia amministrativa. I soggetti attuatori effettuano una rendicontazione periodica sull'andamento delle attività e sull'impiego dei fondi e disciplinano autonomamente le modalità di monitoraggio e l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti appaltatori. I soggetti responsabili valutano la rendicontazione presentata dai soggetti attuatori e la presentano successivamente alla Cabina di regia.

Assumono tutte le iniziative che reputano necessarie ai fini della corretta implementazione del Programma, tramite proprie procedure e propria organizzazione e in conformità delle disposizioni comuni indicate nel Programma in materia di vigilanza e controllo. Inoltre, devono prevedere meccanismi di recupero delle risorse non correttamente impegnate.

La Cabina di coordinamento valuta l'efficacia e la tempestività dell'impiego delle risorse ripartite, promuovendo eventualmente azioni correttive e, ove necessario, richiedendo ai soggetti responsabili il recupero delle risorse.

Affinché siano raggiunti gli obiettivi del Programma e sia assicurato l'espletamento delle attività comprese in ciascuna Linea d'azione nei tempi previsti, devono essere poste in essere tutte le più opportune forme di revoca e recupero dei contributi.

La revoca può avvenire a seguito di un provvedimento delle Amministrazioni responsabili del finanziamento nei confronti del soggetto attuatore a causa di:

- Irregolarità rilevata nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, ovvero qualora il soggetto attuatore non abbia proceduto al corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto;
- Mancato espletamento del servizio o realizzazione del progetto o di parte di esso entro i termini previsti da ciascuna Amministrazione responsabile;
- Utilizzo totale o parziale delle risorse per finalità diverse dai motivi della concessione, senza preventivo nulla osta da parte del soggetto responsabile;
- Rinuncia da parte del soggetto attuatore.

Tutti i casi di revoca del finanziamento comportano l'obbligo del soggetto attuatore di restituire le somme già corrisposte, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Amministrazioni responsabili.

Nei casi in cui il soggetto responsabile del finanziamento coincida con il soggetto attuatore, questi è comunque obbligato al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi e al rispetto dei tempi previsti per il completamento degli interventi e delle regole di utilizzo delle risorse.

5. Conclusioni.

Alla luce di quanto precede e allo stato della documentazione versata in atti, non appaiono ricorrere i presupposti di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni da parte del Collegio o alla segnalazione delle più gravi responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 21, co. 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

Restano impregiudicati ulteriori approfondimenti istruttori volti a verificare, *in itinere*, la realizzazione del Programma.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, relativamente all'intervento denominato "Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici":

- rileva l'insussistenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali tali da dare luogo e specifiche raccomandazioni da parte del Collegio o dei presupposti per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 22, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 76/2020.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare;
- Capo del Dipartimento Casa Italia;
- Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.

Il Magistrato estensore
Rosa Francaviglia
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano MINERVA
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria in data 24 giugno 2025
La funzionaria preposta
Luigina SANTOPRETE
(f.to digitalmente)